

REGOLAMENTO (CE) N. 2070/98 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ⁽⁴⁾ ha stabilito il termine per i pagamenti delle spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali;

considerando che per evitare di ridurre la durata dei programmi nazionali nel corso del primo anno è opportuno ritardare il termine dei pagamenti delle spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei primi programmi suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo 1 devono essere effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno, tale scadenza è rinviata al 31 gennaio 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU C 222 del 16. 7. 1998, pag. 15.

⁽²⁾ Parere reso il 16 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.